

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 08 di

## SPAZIO AZIENDE – agosto 2018

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Agevolazioni PMI<br/>"Fabbrica intelligente"</b></p> <p><b>Decreto MISE 9.3.2018</b></p>                                      | <p>È stato pubblicato sulla G.U. 17.7.2018, n. 164 il Decreto che disciplina i termini, le modalità e le procedure di riconoscimento delle agevolazioni (in forma di contributi in c/impianti e finanziamenti agevolati) per i programmi di investimento innovativi coerenti con il Piano nazionale "Impresa 4.0" finalizzati alla transizione verso la "Fabbrica intelligente", ossia ad aumentare il grado di efficienza o il livello di flessibilità dell'attività economica delle PMI delle Regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).</p> |
| <p><b>Rinnovo parco veicolare<br/>autotrasportatori</b></p> <p><b>Decreti MIT<br/>20.4.2018 e 5.7.2018</b></p>                      | <p>Sono stati pubblicati sulla G.U. 16.7.2018, n. 163:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– il Decreto che individua le modalità di erogazione delle risorse per investimenti in favore delle imprese di autotrasporto di cose c/terzi per il 2018. In particolare è previsto il riconoscimento di contributi per <i>"il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale"</i>;</li> <li>– il relativo Decreto attuativo.</li> </ul>  |
| <p><b>Medico convenzionato SSN</b></p> <p><b>Ordinanza Corte Cassazione<br/>15.6.2018, n. 15870</b></p>                             | <p>Non è soggetto ad IRAP, in quanto non si configura l'autonoma organizzazione, il medico pediatra convenzionato con il SSN, esercente l'attività avvalendosi di una struttura organizzata con altri medici che gestisce l'ambulatorio e impiega un dipendente con mansioni di segreteria.</p>   |
| <p><b>Trasmissione corrispettivi<br/>cessioni benzina e gasolio</b></p> <p><b>Nota Agenzia Dogane<br/>5.7.2018, n. 73285/RU</b></p> | <p>Sono state fornite le istruzioni operative per l'utilizzo dei servizi digitali al fine di adempiere all'obbligo di invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.</p> <p>Per i distributori ad elevata automazione tale obbligo decorre dall'1.7.2018, con primo invio entro il 31.8.2018.</p>   |
| <p><b>Contributo<br/>Registro "compro oro"</b></p> <p><b>Circolare OAM 26.7.2018, n. 30</b></p>                                     | <p>Sono state definite le modalità di determinazione e versamento del contributo dovuto per la prima iscrizione al Registro degli operatori "compro oro".</p>   |
| <p><b>Registro "compro oro"</b></p> <p><b>Comunicato stampa OAM<br/>30.7.2018</b></p>   | <p>Relativamente al Registro degli operatori "compro oro" è stato specificato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la data di "avvio" del Registro è fissata al 3.9.2018;</li> <li>– gli operatori in attività devono provvedere all'iscrizione nel Registro entro il 2.10.2018.</li> </ul>  |

## COMMENTI

### LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL “BONUS PUBBLICITÀ”

La “Manovra Correttiva” ha previsto uno specifico **credito d'imposta** connesso con le “**campagne pubblicitarie**” poste in essere da imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi in un determinato periodo. Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM n. 90/2018, contenente le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame di seguito sintetizzate.

| Ambito  | Descrizione   |                             |                      |            |   |            |                |  |                         |   |                     |   |            |
|---|---|-----------------------------|----------------------|------------|---|------------|----------------|--|-------------------------|---|---------------------|---|------------|
| <b>Soggetti beneficiari</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Imprese / enti non commerciali</b></li> <li>• <b>lavoratori autonomi</b></li> </ul> a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale.  |                             |                      |            |   |            |                |  |                         |   |                     |   |            |
| <b>Investimenti agevolabili</b>                     | Spese per l'acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>stampa periodica / quotidiana</b> (nazionale o locale) anche “on line”;</li> <li>• <b>emittenti televisive / radiofoniche locali</b> (analogiche o digitali).</li> </ul> Risultano <b>escluse</b> le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati ai seguenti <b>servizi particolari</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• televendite di beni / servizi di qualunque tipologia;</li> <li>• servizi di pronostici / giochi / scommesse con vincite di denaro;</li> <li>• servizi di messaggeria vocale / chat-line con servizi a sovrapprezzo.</li> </ul>   |                             |                      |            |   |            |                |  |                         |   |                     |   |            |
| <b>Condizioni per beneficiare dell'agevolazione</b> | Al fine di accedere al credito d'imposta è necessaria la <b>sussistenza di un “investimento incrementale”</b> , ossia che il <b>valore complessivo</b> dell'investimento effettuato sia <b>superiore almeno dell'1% di quello sugli “stessi mezzi di informazione” dell'anno precedente</b> .<br>Considerata la necessaria sussistenza di un “investimento incrementale”, sono <b>esclusi</b> dall'agevolazione i soggetti che <b>non hanno sostenuto nell'anno precedente alcuna spesa pubblicitaria</b> .<br>Con riferimento ai <b>solli investimenti pubblicitari sulla stampa</b> (anche “on line”) l'agevolazione spetta anche per quelli effettuati nel periodo <b>24.6 – 31.12.2017</b> , dopo aver verificato l'incremento almeno dell'1% rispetto al <b>corrispondente periodo del 2016</b> (24.6 – 31.12.2016).   |                             |                      |            |   |            |                |  |                         |   |                     |   |            |
| <b>Agevolazione spettante</b>                       | Il credito d'imposta è pari al <b>75% - 90% del valore incrementale</b> degli investimenti effettuati. <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Credito d'imposta spettante</th> <th style="text-align: center;">Soggetti beneficiari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>90%</b></td> <td>Micro imprese, PMI e startup innovative (*)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>75%</b></td> <td>Altri soggetti</td> </tr> </tbody> </table> (*) In attesa dell'autorizzazione UE a tali soggetti è applicata (provvisoriamente) la misura ordinaria del 75%.<br>I relativi <b>limiti di spesa</b> sono <b>distinti</b> per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• investimenti <b>sulla stampa</b> (anche “on line”);</li> <li>• investimenti <b>sulle emittenti radio – televisive</b>.</li> </ul> In particolare, il credito d'imposta spettante è così determinato. <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Investimenti pubblicitari dall'1.1.2018</b></td> <td style="text-align: center;">investimenti anno n + 1</td> <td style="text-align: center;">–</td> <td style="text-align: center;">investimenti anno n</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">75%<br/>90%</td> </tr> </table> | Credito d'imposta spettante | Soggetti beneficiari | <b>90%</b> | Micro imprese, PMI e startup innovative (*) | <b>75%</b> | Altri soggetti | <b>Investimenti pubblicitari dall'1.1.2018</b> | investimenti anno n + 1 | – | investimenti anno n | x | 75%<br>90% |
| Credito d'imposta spettante                         | Soggetti beneficiari  |                             |                      |            |   |            |                |  |                         |   |                     |   |            |
| <b>90%</b>  | Micro imprese, PMI e startup innovative (*)   |                             |                      |            |   |            |                |  |                         |   |                     |   |            |
| <b>75%</b>  | Altri soggetti  |                             |                      |            |   |            |                |  |                         |   |                     |   |            |
| <b>Investimenti pubblicitari dall'1.1.2018</b>      | investimenti anno n + 1   | –                           | investimenti anno n  | x          | 75%<br>90%                                  |            |                |  |                         |   |                     |   |            |

|                               |                                  |              |   |              |   |     |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|---|--------------|---|-----|
| <b>Agevolazione spettante</b> | <b>Investimenti pubblicitari</b> | investimenti | – | investimenti | x | 75% |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|---|--------------|---|-----|

|                                       |   |                   |                   |     |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-----|
|                                       | <b>solo su stampa (anche "on line") 24.6 – 31.12.2017</b>   | 24.6 – 31.12.2017 | 24.6 – 31.12.2016 | 90% |
|                                       | <p>L'ammontare delle spese agevolabili va individuato in base al <b>principio di competenza</b> ex art. 109, TUIR. L'effettivo sostenimento delle spese va <b>attestato</b> da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti.</p> <p>In presenza di investimenti effettuati su entrambi i media, vanno calcolati <b>2 distinti crediti d'imposta</b>. In tale situazione sarà possibile che il credito effettivo riconosciuto sia differenziato in base alla ripartizione dello stanziamento previsto per i predetti due gruppi di investimenti.</p> |                   |                   |     |
| <b>Utilizzo del credito d'imposta</b> | <p>Il credito d'imposta può essere <b>utilizzato esclusivamente in compensazione</b> tramite il mod. F24 dopo la realizzazione dell'investimento (alla data attuale non è stato istituito il relativo codice tributo), tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.</p>   |                   |                   |     |
| <b>Cumulabilità</b>                   | <p>L'agevolazione in esame è <b>alternativa e non cumulabile</b>, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali / regionali / europee <i>"salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità"</i> dell'agevolazione stessa.</p>   |                   |                   |     |

### DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'AGEVOLAZIONE

I soggetti interessati a fruire del beneficio devono presentare, **nel periodo 1.3 – 31.3 di ciascun anno**, un'apposita **istanza telematica**, da inviare tramite la **specificata piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate**, utilizzando il modello da quest'ultima predisposto.



L'istanza in esame **rappresenta una "prenotazione"** del beneficio.

La determinazione del credito d'imposta spettante al singolo richiedente è effettuata, infatti, sulla base dei dati relativi agli **investimenti effettivamente realizzati**, che devono essere trasmessi con la medesima modalità utilizzata per la prenotazione.

L'istanza deve contenere:

- i dati identificativi dell'impresa / ente non commerciale / lavoratore autonomo;
- il costo complessivo degli investimenti pubblicitari **effettuati / da effettuare** nel corso dell'anno;
- il costo complessivo degli investimenti **effettuati** sugli analoghi media nell'anno precedente;



Per "media analoghi" si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio – televisive dall'altra (non il singolo giornale / emittente);

- l'indicazione dell'incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
- l'ammontare del credito d'imposta richiesto per ognuno dei due media.

È richiesta altresì una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** in merito all'assenza delle condizioni ostative / interdittive previste dalle disposizioni antimafia.

Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria predispose un elenco con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto **in caso di insufficienza delle risorse** e l'importo teoricamente fruibile da ciascun richiedente.

Dopo aver accertato gli investimenti effettuati il Dipartimento dispone con proprio Provvedimento pubblicato sul sito Internet <http://presidenza.governo.it/die/> l'ammontare effettivamente fruibile del credito d'imposta.

Recentemente con il Provvedimento 31.7.2018 il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ha approvato il modello utilizzabile per presentare:

- la “**Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta**”, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nell’anno, a carattere “prenotativo”;
- la “**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**”, al fine di dichiarare l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione presentata in precedenza (di fatto viene confermato / rettificato quanto comunicato in precedenza).



Con riferimento agli **investimenti effettuati nel 2017 va presentata soltanto la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”**.

### TERMINI E MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il modello sopra citato **va presentato esclusivamente in via telematica** al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria **utilizzando i servizi resi disponibili nell’area riservata** dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate:

- direttamente da parte del soggetto abilitato;
- tramite una società di gruppo, se il richiedente appartiene ad un gruppo societario;
- tramite un intermediario abilitato.




Il soggetto incaricato della trasmissione telematica deve:

- rilasciare copia della comunicazione presentata / attestazione rilasciata dai servizi telematici;
- conservare l’originale della comunicazione sottoscritta dal richiedente unitamente alla copia del documento d’identità del richiedente.

Come accennato i soggetti interessati a fruire del beneficio devono presentare, **nel periodo 1.3 – 31.3 di ciascun anno** la comunicazione per accedere al credito d’imposta. La Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati va presentata **dal 1.1 al 31.1 dell’anno successivo**.

In particolare, con riferimento agli **investimenti riferiti al 2017 ed al 2018** i termini sono così individuati.



**Entro il 21.11.2018** il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria provvede alla Pubblicazione del Provvedimento di attribuzione dell’ammontare del credito d’imposta spettante.

## SCADENZARIO

### Mese di AGOSTO

Per effetto della "Proroga di Ferragosto" gli **adempimenti fiscali ed i versamenti** che **scadono nel periodo 1.8 – 20.8.2018** possono essere effettuati **entro il 20.8.2018** senza alcuna maggiorazione.

#### Lunedì 20 agosto

|   |  |
|---|--|
| <b>IVA<br/>CORRISPETTIVI GRANDE<br/>DISTRIBUZIONE</b>                                     | Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di luglio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.  |
| <b>IVA<br/>LIQUIDAZIONE MENSILE E<br/>TRIMESTRALE</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidazione IVA riferita al mese di luglio e versamento dell'imposta dovuta;</li> <li>• liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).</li> </ul>   |
| <b>IRPEF<br/>RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI<br/>DI LAVORO DIPENDENTE E<br/>ASSIMILATI</b> | Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).   |
| <b>IRPEF<br/>RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI<br/>DI LAVORO AUTONOMO</b>                    | Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).   |
| <b>IRPEF<br/>ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>  | <p>Versamento delle ritenute operate a luglio relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>  |
| <b>RITENUTE ALLA FONTE<br/>OPERATE DA CONDOMINI</b>                                       | Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500 (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).   |
| <b>ENASARCO<br/>VERSAMENTO CONTRIBUTI</b>   | Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre.  |
| <b>INPS<br/>CONTRIBUTI IVS</b>  | Versamento della seconda rata fissa per il 2018 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.  |
| <b>INPS<br/>GESTIONE SEPARATA</b>   | <p>Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.</p> |
| <b>INPS<br/>DIPENDENTI</b>  | Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio.  |
| <b>INAIL<br/>AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO</b>  | Pagamento terza rata premio INAIL regolazione 2017 / anticipo 2018 per coloro che hanno scelto la rateizzazione.   |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>MOD. REDDITI 2018<br/>PERSONE FISICHE</b></p>                              | <p>Termine entro il quale effettuare i versamenti, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2017 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRPEF (saldo 2017 e primo acconto 2018);</li> <li>• addizionale regionale IRPEF (saldo 2017);</li> <li>• addizionale comunale IRPEF (saldo 2017 e acconto 2018);</li> <li>• imposta sostitutiva contribuenti minimi (5%, saldo 2017 e primo acconto 2018);</li> <li>• imposta sostitutiva contribuenti forfetari (15%, saldo 2017 e primo acconto 2018);</li> <li>• imposta sostitutiva contribuenti forfetari "start-up" (5%, saldo 2017 e primo acconto 2018);</li> <li>• acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2017 da quadro EC;</li> <li>• cedolare secca (saldo 2017 e primo acconto 2018);</li> <li>• IVIE (saldo 2017 e primo acconto 2018);</li> <li>• IVAFE (saldo 2017 e primo acconto 2018);</li> <li>• contributi IVS (saldo 2017 e primo acconto 2018);</li> <li>• contributi Gestione separata INPS (saldo 2017 e primo acconto 2018);</li> <li>• contributi previdenziali geometri (saldo 2017 e acconto 2018).</li> </ul> |
| <p><b>MOD. REDDITI 2018<br/>SOCIETÀ DI PERSONE</b></p>                           | <p>Termine entro il quale effettuare i versamenti, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2017 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2017 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2017 e 2018. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>  |
| <p><b>MOD. REDDITI 2018<br/>SOCIETÀ DI CAPITALI<br/>ENTI NON COMMERCIALI</b></p> | <p>Termine entro il quale effettuare, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2017 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2017 e primo acconto 2018);</li> <li>• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2017 e primo acconto 2018);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2017 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2016 e 2017 (prima rata), nonché 2 / 3 rata per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>   |
| <p><b>MOD. IRAP 2018</b></p>   | <p>Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, dell'IRAP (saldo 2017 e primo acconto 2018) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.</p>   |
| <p><b>STUDI DI SETTORE<br/>ADEGUAMENTO</b></p>                                   | <p>Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2017 (codice tributo 6494) e dell'eventuale</p>   |

|  |   |
|--|---|
|  | maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).  |
| <b>DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018</b>        | Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b> , del diritto CCIAA 2018 (codice tributo 3850).   |
| <b>COMUNICAZIONE<br/>LOCAZIONI BREVI</b> | Invio telematico, utilizzando il software dell'Agenzia delle Entrate "Comunicazione Locazioni Brevi 2018", dei dati relativi ai contratti di locazione breve stipulati dall'1.6 al 31.12.2017 da intermediari immobiliari / soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto locatore e inquilino.<br><br>L'adempimento non è richiesto per i soggetti che hanno provveduto ad inviare i dati tramite la CU 2018. |

**Lunedì 27 agosto**

|  |   |
|--|---|
| <b>IVA COMUNITARIA<br/>ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b> | Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio (soggetti mensili) considerando le nuove soglie.<br><br>Con il Provvedimento 25.9.2017 l'Agenzia delle Entrate ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi) e mantenuto quelli mensili ai soli fini statistici. I soggetti non obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale. |
|--|---|

**Giovedì 30 agosto**

|   |   |
|---|---|
| <b>MOD. REDDITI 2018<br/>MOD. IRAP 2018<br/>DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018<br/><br/>SOCIETÀ DI CAPITALI<br/>ENTI NON COMMERCIALI<br/><br/>BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI</b> | Termine entro il quale effettuare, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b> , da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che <b>hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni</b> per particolari esigenze ex art. 2364, Codice civile (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2017 con maggiorazione del 2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2017 e primo acconto 2018);</li> <li>• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2017 e primo acconto 2018);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2017 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2016 e 2017 (prima rata), nonché 2 / 3 rata per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul> |
|---|---|

**Venerdì 31 agosto**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>INPS<br/>DIPENDENTI</b> | Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di luglio.<br><br>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015. |
|----------------------------|---|